



LEGGIMI UTENTE

Aggiornamento 'ACRED939' del 24/10/2025

DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE

1) VARIAZIONI CONTRATTUALI – OTTOBRE 2025

1.1) Ccnl STUDI PROFESSIONALI (011 - 012)

Dal mese di ottobre 2025 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo del 16/02/2024. L'aumento interessa le tabelle **1011 – 1012 – 1512** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di marzo 2024 Acred887.

1.2) Ccnl AREA TESSILE – CHIMICA – CERAMICA ARTIGIANATO (027 / 032 / 033 / 063 / 134)

Dal mese di ottobre 2025 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del Ccnl Area Tessile–Moda e Chimica–Ceramica del settore artigianato, sottoscritto il 16/07/2024 con un successivo verbale del 22/07/2024.

In ambito Paghe, i codici contratto interessati sono i seguenti:

- 027 – Chimici, gomma, plastica, vetro artigianato
- 032 – Abbigliamento artigianato
- 033 – Lavanderie artigianato
- 063 – Ceramica artigianato
- 134 – Occhiali artigianato

L'aumento è stato predisposto con l'aggiornamento di luglio 2024 Acred898 ed interessa le seguenti tabelle retributive:

- **1027** – Chimici, gomma, plastica, vetro artigianato
- **1032** – Abbigliamento artigianato – settore calzaturiero
- **1355** – Abbigliamento artigianato – settore tessile abbigliamento
- **1356** – Abbigliamento artigianato – settore lavorazioni a mano
- **1033** – Lavanderie artigianato
- **1063** – Ceramica artigianato
- **1134** – Occhiali artigianato

1.3) Ccnl AREA COMUNICAZIONE (038)

Con la busta paga di ottobre 2025, viene erogata automaticamente la seconda ed ultima tranches dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo del 18/11/2024 (aggiornamento di novembre 2024 Acred903). L'indennità spetta ai soli dipendenti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo, a copertura del periodo da gennaio 2023 a novembre 2024.

Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si considerano i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. Inoltre, si tiene conto della percentuale derivante dal part-time, verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese. Per gli apprendisti, viene applicata la percentuale del 70% (come previsto nell'accordo).

La somma risultante è riportata sulla voce **041**, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

1.4) Ccnl GRAFICI INDUSTRIA (043)

Dal mese di ottobre 2025 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 19/12/2023. L'aumento interessa la tabella **1043** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di gennaio 2024 Acred880.

1.5) Ccnl LAVANDERIE INDUSTRIA (057)

Dal mese di ottobre 2025 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 28/03/2023. L'aumento interessa le tabelle **1457 – 1657** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di aprile 2023 Acred859.

1.6) Ccnl SCUOLE MATERNE FISM (078)

Dal mese di ottobre 2025 è aumentata la quota dovuta al fondo assistenza sanitaria ASI, sulla base dell'accordo del 20/07/2025. L'importo della quota è passato da E. 7,00 a E. 7,04 mensili, corrispondenti a 84,50 annui.

Ricordiamo che il calcolo della quota al fondo assistenza sanitaria viene attivato indicato la voce **578** sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto (aggiornamento di giugno 2025 Acred930).

1.7) Ccnl ISTITUZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI AGIDAE (079)

Dal mese di ottobre 2025 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 10/01/2025. L'aumento interessa le tabelle **1079 – 1379** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di febbraio 2025 Acred914.

1.8) Ccnl COOPERATIVE SOCIALI (087)

Dal mese di ottobre 2025 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 26/01/2024. L'aumento interessa la tabella **1087** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di febbraio 2024 Acred883.

1.9) Ccnl LAVORO DOMESTICO (088)

A seguito di una segnalazione, viene effettuato un diverso calcolo dei contributi per quanto riguarda i giorni derivanti dall'indennità di mancato preavviso (voce 130): i giorni di calendario relativi al mancato preavviso vengono adesso convertiti in ore moltiplicandoli per le ore settimanali (rilevate dal servizio Accessori – Orario Settimanale) e dividendo il risultato per **7**. In precedenza, il risultato veniva diviso per il numero di giorni lavorativi settimanali.

La suddetta variazione ha effetto sulle ore contributive (in presenza della voce 130) sia per quanto riguarda la busta paga che il prospetto generato dal programma 'LISTACOL' (procedura Stampe Accessorie).

Precisiamo che il nuovo criterio è coerente con quanto indicato nel messaggio Inps n. 2330 del 17/06/2021.

1.10) Ccnl CENTRI ELABORAZIONE DATI (097)

Dal mese di ottobre 2025 decorre l'aumento del contributo assistenza sanitaria integrativa: la quota a carico della ditta passa ad E. 17,00 (voce 578) e la quota a carico del dipendente ad E. 2,50 (voce 57G). L'aumento è stato predisposto con l'aggiornamento di settembre 2025 Acred936.

1.11) Ccnl FORMAZIONE PROFESSIONALE (119)

Con il presente aggiornamento, e con effetto dal mese di ottobre 2025, è stata predisposta la gestione dell'apprendistato sulla base del verbale d'intesa del 1/03/2024.

Per gli apprendisti assunti da ottobre 2025 vengono automaticamente applicate le nuove percentuali visibili sulla tabella **5119** (agganciata in automatico). Nel primo rigo della tabella sono riportate le percentuali relative ai soggetti già in forza al 1/10/2025, mentre nei rigi successivi sono riportate le percentuali relative ai soggetti assunti a partire dal 1/10/2025 (o con data anzianità convenzionale equivalente):

- apprendistato professionalizzante (tipo '2'): vengono applicate le percentuali presenti nel secondo rigo;
- apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale (tipo '1'): vengono applicate le percentuali presenti nel terzo rigo;
- apprendistato di alta formazione e ricerca (tipo '3'): vengono applicate le percentuali presenti nel quarto rigo.

Se lo si ritiene opportuno, è possibile applicare le nuove percentuali anche ai dipendenti già in forza al 1/10/2025: a tale scopo, occorre indicare la voce 02A sulle Voci Fisse, con il valore convenzionale '1' nel campo Quantità.

Sulla base del verbale d'intesa del 27/08/2024, sottoscritto da Agidae, Forma e Cenfop, dal mese di gennaio 2025 il contributo mensile dovuto al fondo assistenza sanitaria integrativa è passato da E. 7,00 a E. 7,59 per dodici mensilità.

La variazione è stata effettuata dal mese di ottobre 2025. Se lo si ritiene necessario, è possibile attivare il calcolo degli arretrati, indicando la voce **57E** sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto. La voce 57E calcola gli arretrati in presenza del contributo del mese corrente (gestito tramite la voce 578, aggiornamento di settembre 2024 Acred901).

1.12) Ccnl STUDI PROFESSIONALI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO (121)

Sulla base del rinnovo contrattuale del 16/07/2022, a partire dal mese di ottobre 2025 spetterebbe l'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 27 del CCNL. Lo stesso art. 27, tuttavia, stabilisce che l'importo da erogare deve essere determinato dalle parti contraenti. Alla data del presente aggiornamento non risulta che sia stato ancora determinato l'importo da erogare, di conseguenza riteniamo opportuno attendere un'indicazione ufficiale, prima di predisporre l'erogazione automatica dell'indennità di vacanza contrattuale.

1.13) Ccnl SERVIZI ASSISTENZIALI ANASTE (148)

Con la busta paga relativa al mese di ottobre 2025, viene automaticamente erogata la seconda tranches dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo del 23/07/2025 (aggiornamenti di agosto 2025 Acred933 / Acred934).

In caso di cessazione, viene erogata automaticamente anche la terza tranches.

L'indennità spetta ai soli dipendenti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo (23/07/2025).

L'importo previsto nell'accordo viene erogato per intero. Nel caso in cui si ritenga corretto proporzionarlo alla percentuale di part-time del mese di erogazione, occorre indicare il valore '1' nel campo Quantità della voce 050. È anche possibile "forzare" la somma da erogare, indicandola nel campo Importo Totale della voce 050.

La somma erogata è riportata sulla voce **050**, soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

1.14) Ccnl SALE BINGO e GAMING HALL (160)

Con il presente aggiornamento, e con effetto dal mese di ottobre 2025, è stato predisposto il livello retributivo relativo ai dirigenti inquadrati nel CCNL Sale bingo.

1.15) Ccnl SETTORE EDILE (36 – 50)

Sulla base di quanto previsto dalla circolare CNCE n. 40/2025 e dall'accordo del 8/09/2025, sulla tabella **17401** sono stati aggiornati i valori minimi del contributo APE, con effetto dal mese di ottobre 2025.

Ricordiamo che l'aliquota del contributo APE deve essere invece aggiornata dall'Utente, riportandola nell'apposito rigo ("*Percentuale contributo APE*") delle tabelle "personalizzate" relative alle Casse Edili territoriali di competenza.

Nel suddetto accordo è stato anche stabilito che, nel periodo da gennaio 2026 a dicembre 2027, viene sospeso il contributo al fondo incentivo all'occupazione. Nel caso in cui, per tale contributo, sia stata attivata una delle opzioni previste sulla voce **4E9** (calcolo su imponibile convenzionale oppure su imponibile al fondo sanitario nazionale), il contributo in questione risulta escluso dal contributo complessivo (voce 495): in tale situazione non occorre intervenire, in quanto la voce 4E9 sarà automaticamente bloccata da gennaio 2026.

Se, invece, l'aliquota al fondo incentivo occupazione è stata inclusa nell'aliquota complessiva dei contributi dovuti alla Cassa Edile, occorre intervenire riducendo l'aliquota complessiva. Ricordiamo che l'aliquota complessiva è indicata nel primo rigo delle tabelle "personalizzate" delle Casse Edili o, in alternativa, nel campo Quantità della voce 495.

Dal mese di gennaio 2026 viene bloccata anche la voce 49K, sulla quale è riportato (a livello indicativo) il contributo al fondo incentivo, allo scopo di separarlo comunque dai contributi complessivi.

Ricordiamo che, per i dipendenti assunti dal 1/10/2025, il contributo contrattuale al fondo previdenza complementare (voce **58F**) è dovuto per i soli rapporti di durata superiore a tre mesi; il contributo in questione, inoltre, deve essere versato a partire dal quarto mese dall'assunzione, includendo nel versamento anche i contributi arretrati relativi ai primi tre mesi (aggiornamento di luglio 2025 Acred931).

Sulla base di alcuni chiarimenti pubblicati su Assosoftware (che differiscono da quanto indicato nell'aggiornamento di luglio 2025 Acred931), il contributo deve essere sempre versato a partire dal quarto mese dall'assunzione, anche se nel mese di assunzione il dipendente è stato in forza per meno di 15 giorni. In tale condizione, comunque, il mese di assunzione risulta utile per il versamento dei contributi. A titolo di esempio: in caso di assunzione in data 20/10/2025, il mese di ottobre viene conteggiato ma rimane escluso dal calcolo del contributo, di conseguenza il versamento inizia nel mese di gennaio 2026, unitamente agli arretrati relativi ai mesi di novembre e dicembre 2025.

Come già precisato nell'aggiornamento di luglio 2025 Acred931, per le assunzioni avvenute dal 1/10/2025 viene automaticamente elaborata la voce **01E** nei primi tre mesi e la voce **58F** a partire dal quarto mese. Nel caso in cui il dipendente neo assunto abbia già versato, in precedenza, il contributo previdenza complementare, il versamento deve essere effettuato a partire dal mese di assunzione: in tale situazione occorre indicare il valore '1' nel campo Importo Unitario della voce **58F**, inserendola sulle Voci Fisse a livello di dipendente.

Ricordiamo che dal mese di ottobre 2025 viene riportato, nel campo Importo Unitario della voce **01E**, l'importo sostitutivo del contributo contrattuale. Tale importo risulta dovuto se la durata complessiva del rapporto risulta pari o inferiore a tre mesi, e va calcolato considerando i mesi in cui il rapporto ha una durata pari o superiore a 15 giorni.

Per gli impiegati, il suddetto importo viene erogato in busta paga nel mese di cessazione: a tale scopo, nel mese di cessazione viene elaborata automaticamente la voce **08K** ('Indennità esclusa dal Tfr'), riportando il valore presente sulla voce 01E, campo Importo Unitario, nei singoli mesi interessati.

Per gli operai, il suddetto importo, *“al netto delle ritenute di legge”*, deve essere versato alla Cassa Edile in un apposito Fondo. Al momento del presente aggiornamento, non sono stati ancora forniti i chiarimenti necessari per gestire la somma spettante agli operai con rapporto di durata inferiore a 3 mesi. In particolare, non è stato chiarito come debbano essere determinate le *“ritenute di legge”* da decurtare dall'importo lordo per ottenere la somma da versare alla Cassa Edile. Fino a quando non saranno fornite le suddette indicazioni da parte della Cassa Edile, la somma in questione rimarrà *“congelata”* nei cedolini interessati (potrà comunque essere rilevata dall'Importo Unitario della voce 01E presente nel dettaglio degli stessi cedolini).

2) ALTRE VARIAZIONI – OTTOBRE 2025

2.1) DONAZIONE SANGUE – ESPOSIZIONE SU UNIEMENS

Con l'aggiornamento di luglio 2025 Acred932, è stata rilasciata la nuova modalità di esposizione, sulle denunce Uniemens, delle assenze per donazione sangue e inidoneità alla donazione sangue, secondo le indicazioni fornite dall'Inps nella circolare n. 96 del 26/05/2025 e nel messaggio n. 2067 del 30/06/2025.

Come anticipato nel suddetto aggiornamento, dal mese di ottobre 2025 dovrà essere indicato il codice fiscale dell'ASL / Azienda Ospedale o dell'Associazione / Federazione di volontariato cui afferisce l'unità di raccolta presso la quale è avvenuta la donazione. Con il presente aggiornamento rilasciamo la gestione di tale informazione.

Sul servizio Dipendente – Altri Dati è stato aggiunto il campo 'Codice fiscale ente per donazione sangue', da compilare con il codice fiscale dell'ASL / Azienda Ospedale o dell'Associazione / Federazione di volontariato.

Dal mese di **ottobre 2025**, il codice fiscale indicato nel suddetto campo viene riportato sulla denuncia Uniemens in corrispondenza delle causali **'S127' / 'S129'** (nella sezione Info Causali) e dei codici evento **'DON' / 'IDS'** (nella sezione Calendario). L'indicazione del codice fiscale è obbligatoria dalla competenza di ottobre 2025.

Nel caso in cui il codice fiscale in questione non sia stato indicato sul servizio Dipendente – Altri Dati, in presenza di un evento di donazione sangue o inidoneità alla donazione sangue viene emessa un'apposita segnalazione sulla stampa 'err-dipendenti.UNI', nella fase di generazione dati della denuncia Uniemens (eseguita al momento dell'elaborazione mensile). In tale condizione viene indicato il valore **'N'** in sostituzione del codice fiscale, tuttavia, come già detto, dal mese di ottobre 2025 viene richiesto obbligatoriamente il codice fiscale sulle denunce Uniemens.

2.2) PROSPETTO MALATTIA / MATERNITÀ / CONGEDO PARENTALE

Con il presente aggiornamento, sul prospetto di malattia / maternità vengono indicate anche le indennità relative ai nuovi congedi parentali al 80%, oltre ai congedi parentali su base oraria e ai congedi di paternità.

Precisiamo che la modifica è retroattiva: è possibile stampare i prospetti relativi ai suddetti congedi anche per quanto riguarda i periodi pregressi (da gennaio 2023 in poi).

Ricordiamo che i prospetti in questione possono essere prodotti dalle procedure di elaborazione e di stampa mensile (compresa la nuova procedura 'Gestione mensile Paghe'), abilitando l'opzione relative al prospetto di malattia.

2.3) ACCREDITO STIPENDI – NUOVA OPZIONE

Su richiesta, è stata predisposta una nuova opzione sul programma '**LISTAPA4**', disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.1 'Stampe periodiche'). Ricordiamo che il programma '**LISTAPA4**' consente di generare un file XML conforme alle specifiche SEPA, da utilizzare per l'accredito degli stipendi.

La nuova opzione consente di selezionare i dipendenti agganciati a determinate sedi lavorative, indicando i progressivi delle stesse sedi nei parametri del programma (è possibile indicare fino a 10 sedi lavorative).

Inoltre, è possibile scegliere se includere o escludere i dipendenti agganciati alle sedi lavorative indicate.

2.4) GESTIONE PRESENZE – ORARIO SINGOLA VOCE

Ricordiamo che, sul servizio Presenze – Variazioni Mensili, è possibile inserire le assenze retribuite o non retribuite (ferie, permessi, congedi, ecc.), oltre che gli straordinari e le maggiorazioni, tramite la finestra 'Orario singola voce'. Sulla finestra in questione, le ore di assenza (come pure le ore di straordinario o maggiorazione), possono essere inserite in corrispondenza dei singoli giorni di calendario.

Nel caso in cui, sulla finestra 'Orario singola voce', venga inserita una **voce di assenza** (retribuita o non retribuita) che copre interamente una serie di giorni consecutivi, sul servizio Variazioni Mensili la voce viene riportata una sola volta, con l'indicazione del giorno di inizio e fine del periodo di assenza (oltre al numero di ore e di giorni nei vari campi della voce). Fino ad oggi, tuttavia, se nel periodo di assenza erano compresi dei giorni non lavorativi, sul servizio Variazioni Mensili la voce veniva ripetuta più volte, separando i periodi intervallati da giorni non lavorativi.

A seguito del presente aggiornamento, le voci di assenza inserite tramite la finestra 'Orario singola voce' vengono riportate, sul servizio Variazioni Mensili, indicandole una sola volta per ogni periodo di assenza costituito da più giorni consecutivi, anche qualora tale periodo sia intervallato da giorni non lavorativi.

2.5) UTENTI ESTERNI – MODIFICHE SERVIZI

La modifica descritta al precedente punto 2.4 riguarda anche le **voci di assenza** inserite dagli utenti esterni tramite l'apposito servizio per la gestione delle Presenze. Le voci di assenza inserite dagli utenti esterni, quindi, nel caso in cui coprano interamente una serie di giorni consecutivi, vengono adesso riportate una sola volta sulle Variazioni Mensili, con l'indicazione del giorno di inizio e fine periodo, anche qualora nel periodo siano compresi dei giorni non lavorativi.

Sempre per quanto riguarda gli utenti esterni, segnaliamo che il menù a loro disposizione è stato rinominato '**Servizi**' (in precedenza era 'Esterni'). La descrizione 'Esterni' rimane invece sul menù degli utenti interni per indicare il ramo sul quale sono riportati gli stessi servizi che hanno a disposizione gli utenti esterni.

Segnaliamo, infine, che il mele di competenza selezionato sui servizi degli utenti esterni viene adesso mantenuto nel caso in cui ci si sposti da un servizio all'altro. Sul servizio che consente di visualizzare e stampare i modelli F24 viene considerato il mese successivo a quello di competenza, ossia il mese nel quale ricade la scadenza dei modelli F24.

Le indicazioni dettagliate relative ai servizi degli utenti esterni, in particolare per quanto riguarda la nuova versione rilasciata a novembre 2024, sono riportate al punto 8.6 'Utenti esterni' dell'Indice Documentazioni.

2.6) ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE – MODELLO F24

Ricordiamo che, tramite il servizio Archiviazione Documentale (disponibile per gli utenti abilitati) è possibile archiviare automaticamente i modelli F24 in formato pdf, oltre eventualmente ai files per l'invio telematico in formato Entratel, entrambi (modelli e files) automaticamente suddivisi per ditta e agganciati alle ditte interessate.

Con il presente aggiornamento, sono stati modificati i riferimenti (descrittivi) riportati in corrispondenza dei modelli e files telematici relativi ai modelli F24 che vengono archiviati: nel campo 'Oggetto' viene adesso riportato il periodo di competenza (nella forma anno-mese) ossia il mese precedente a quello in cui ricade la scadenza del modello F24.

Precisiamo che si tratta della stessa indicazione prevista nell'archiviazione di tutta la modulistica mensile (buste paga, note contabili, netto in busta, file per accredito stipendi, prospetti ferie/permessi e Tfr, ecc.): il mese indicato nel campo 'Oggetto' consente di individuare facilmente il periodo di competenza di ciascun modello, in particolare sulla finestra di ricerca dei documenti archiviati (disponibile sia per gli utenti interni che esterni).